

**Il Casellario centrale  
delle posizioni  
previdenziali attive**

**Relazione  
sulle attività svolte**

# **1° Rapporto**

**Luglio 2008**  
*Nucleo di valutazione della spesa previdenziale*

***Hanno collaborato alla stesura del rapporto:***

*Rocco APRILE; Alberto BRAMBILLA; Giovanni GEROLDI; Angelo MAZZIERI  
Nucleo di valutazione spesa previdenziale*

*Claudio ANGELI; Giulio BLANDAMURA; Sergio PALUMBO; Antonietta MUNDO;  
Stefano PANTALEI (INPS Casellario)*

*Massimo ANTICHI; Manlio CALZARONI; Vittorio COLABIANCHI; Mirella  
FACCHINI; Luciano FORLANI; Angelo LISI; Isabella PIOLI  
Michele PROIETTI; Stefano QUARANTA; Annarita SALA*

*Il rapporto è stato coordinato da Alberto Brambilla e Stefano Pantalei*

## Indice

<b>Premessa .....</b>	<b>1</b>
<b>1. Quadro generale: assetto normativo, obiettivi, tempi di realizzazione .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Assetto normativo .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Obiettivi del Casellario .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Tempificazione degli adempimenti e diagramma di flusso.....</b>	<b>5</b>
<b>2. Situazione del Casellario Attivi .....</b>	<b>8</b>
<b>2.1 Posizioni contributive al 31 dicembre 2007 .....</b>	<b>8</b>
<b>2.2 INPDAP .....</b>	<b>16</b>
<b>3. Estratto Conto Integrato .....</b>	<b>19</b>
<b>4. Consolidamento dei dati .....</b>	<b>26</b>
<b>5. Sviluppo e completamento del Casellario .....</b>	<b>27</b>
<b>5.1 Strutturazione dei flussi .....</b>	<b>27</b>
<b>5.2 Relazioni fra il Casellario dei lavoratori attivi e il Casellario dei pensionati .....</b>	<b>30</b>
<b>5.3 Archivio delle Comunicazioni Obbligatorie.....</b>	<b>32</b>
<b>5.4 Archivio dei flussi extracomunitari .....</b>	<b>33</b>
<b>5.5 Archivio delle Minorazioni e Malattie invalidanti.....</b>	<b>33</b>
<b>All. 1 - Legge 23 agosto 2004, n. 243 .....</b>	<b>I</b>
<b>All. 2 - Decreto ministeriale 4 febbraio 2005 .....</b>	<b>IV</b>
<b>All. 3 - Decreto del Presidente della Repubblica 14 Maggio 2007, n.107 .....</b>	<b>XII</b>
<b>All. 4 - Lettera alle Amministrazioni iscritte all'INPDAP .....</b>	<b>XIV</b>

## **Premessa**

Il monitoraggio dell'occupazione e delle contribuzioni, sia per territorio che per settore economico, presuppone una integrazione di tutte le informazioni sulle forze lavoro residenti in archivi diversi e gestiti da Enti e Amministrazioni diverse.

Da qui la necessità di creare un punto unificante in grado di gestire i vari segmenti previdenziali con l'obiettivo di:

- a) emettere per ciascun lavoratore un estratto conto integrato comprendente tutti i versamenti contributivi, anche se effettuati presso Enti diversi;
- b) conoscere le variabili relative alle forze lavoro (monitoraggio dell'occupazione, mobilità intersettoriale, studio dei redditi individuali e del nucleo familiare) per impostare le politiche del lavoro;
- c) controllare la posizione contributiva dei datori di lavoro per combattere l'evasione contributiva.

Le esigenze indicate hanno portato, nel corso del 2004 e del 2005, ad emettere provvedimenti legislativi finalizzati ad istituire il Casellario centrale dei lavoratori attivi e a regolamentarne il funzionamento, definendo le modalità operative, individuando specifici obiettivi e fissando i relativi tempi di realizzazione.

### **1. Quadro generale: assetto normativo, obiettivi, tempi di realizzazione**

#### **1.1 Assetto normativo**

Il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive è stato istituito con la legge 23 agosto 2004 n. 243, articolo 1, commi dal 23 al 30. (all. 1)

In particolare il comma 23 prevede che il Casellario, residente presso l'INPS, proceda alla raccolta delle informazioni relative ai lavoratori iscritti:

- a) all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, anche con riferimento ai periodi di fruizione di trattamenti di disoccupazione o di altre indennità o sussidi che prevedano una contribuzione figurativa;
- b) ai regimi obbligatori di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o che ne comportino comunque l'esclusione o l'esonero;
- c) ai regimi pensionistici obbligatori dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- d) a qualunque altro regime previdenziale a carattere obbligatorio;
- e) ai regimi facoltativi gestiti dagli Enti previdenziali.

Il successivo comma 24 rinvia ad un Decreto interministeriale, da emettersi entro due mesi dall'entrata in vigore della norma, la definizione delle informazioni da trasmettere al Casellario, le modalità, la periodicità e i protocolli di trasferimento delle stesse.

Il comma 26 definisce il Casellario quale Anagrafe generale delle posizioni assicurative, da condividere con tutte le Amministrazioni dello Stato e con tutti gli organismi che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Lo stesso comma 26, e i successivi fino al 30, individuano compiti e funzioni del Casellario, prevedendo tra l'altro, la costituzione presso lo stesso di altri archivi informativi quali quelli delle Denunce nominative degli assicurati (DNA), sostituite dal gennaio 2008 dalle Comunicazioni Obbligatorie al Ministero del

Lavoro, dei permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari, delle minorazioni e delle malattie invalidanti.

Ciò premesso, in forza a quanto previsto dal comma 23 è stato emanato il Decreto 4 febbraio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.72 del 29 marzo 2005 (all. 2).

L'art. 1 del decreto regola i compiti del Casellario presso l'INPS, relativamente all'amministrazione dell'Anagrafe generale delle posizioni assicurative, definendo come unità di rilevazione dell'Anagrafe l'iscritto in almeno uno degli Enti gestori di forme previdenziali e assistenziali obbligatorie, che sia titolare di una posizione assicurativa aperta a suo nome.

Gli art. 2 e 3 stabiliscono le informazioni da trasferire al Casellario, nonché le modalità e i tempi di trasmissione delle stesse.

L'art. 4 individua gli utenti del Casellario negli Enti previdenziali e negli iscritti che vogliono conoscere la propria storia contributiva.

Lo stesso articolo, al comma 2, prevede che il Casellario fornisca dati in forma aggregata agli Enti conferenti e agli organismi previsti dal comma 28, art. 1 della legge istitutiva.

L'art. 5 istituisce la Commissione di verifica e monitoraggio del Casellario e ne definisce la composizione e i compiti. Occorre rilevare che i compiti di controllo sulle attività del Casellario sono stati poi affidati al Nucleo di valutazione della spesa previdenziale dall'art. 1 comma 1 del DPR n.107 del 14 maggio 2007 (all. 3).

L'art. 6 elenca nel dettaglio gli archivi informativi, già previsti dai commi 24 e 27 della legge istitutiva, che devono essere costituiti presso il Casellario.

Nell'allegato 1 al decreto vengono infine definiti il flusso informativo standard o tracciato record per il trasferimento delle informazioni, le regole tecniche e i protocolli di trasmissione dei flussi informativi.

## **1.2 Obiettivi del Casellario**

Le finalità e i compiti del Casellario, indicati dalla legge n. 243/2004, così come precisati dal successivo Decreto ministeriale 4 febbraio 2005, prevedono in linea generale compiti di raccolta, conservazione e gestione dei dati e di altre informazioni relative ai lavoratori iscritti ad Enti e Casse che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.

L'obiettivo complessivo è quello di costituire l'anagrafe generale delle posizioni assicurative, condivisa tra tutte le amministrazioni dello Stato e di tutti gli Enti conferenti, di consentire l'emissione dell'Estratto conto contributivo annuale e il calcolo della pensione sulla base della storia contributiva dell'assicurato.

Viene inoltre stabilito dai citati provvedimenti che, oltre alle informazioni dell'Anagrafe delle posizioni assicurative, "al fine di monitorare lo stato dell'occupazione e di verificare il regolare assolvimento degli obblighi contributivi", il Casellario provveda a raccogliere e ad organizzare in appositi archivi:

- i dati delle Denunce nominative degli assicurati (DNA) relative ad assunzioni, variazioni e cessazioni di rapporto di lavoro trasmesse dai datori di lavoro all'INAIL, sostituite dal Gennaio del 2008 dalle Comunicazioni Obbligatorie al Sistema del Ministero del Lavoro;
- le informazioni trasmesse dal Ministero dell'Interno relative ai permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari;
- le informazioni riguardanti le minorazioni o le malattie invalidanti, trasmesse da istituzioni, pubbliche o private, che

accertino uno stato di invalidità o di disabilità o che eroghino trattamenti pensionistici od assegni continuativi al medesimo titolo.

Il Casellario ha inoltre il compito di tenere costantemente aggiornati e di elaborare i dati in proprio possesso, anche incrociandoli con quelli del Casellario centrale dei pensionati, per metterli a disposizione in basi informative utili per previsioni e valutazioni sulle iniziative normative in materia previdenziale e per fornirli, opportunamente aggregati, agli Enti conferenti e alle altre amministrazioni autorizzate.

### **1.3 Tempificazione degli adempimenti e diagramma di flusso**

Il decreto ministeriale 4 febbraio 2005, oltre a definire i contenuti e gli obiettivi del Casellario, all'articolo 2 fissa anche precise scadenze per la loro realizzazione, determinate a partire dalla data di pubblicazione del 29 marzo 2005.


In particolare fa riferimento:

- all'acquisizione da parte del casellario delle posizioni trasferite dai singoli Enti: quelle anagrafiche, entro giugno 2005, e quelle contributive, entro dicembre 2005;
- alla predisposizione di report informativi e di relazioni al Ministro;
- all'invio, entro il mese di marzo 2007, degli estratti conto da parte degli Enti; sulla base dei riscontri effettuati dagli iscritti, gli stessi Enti devono provvedere, entro marzo del 2008, a variare, se necessario, le posizioni degli assicurati nei propri archivi e a comunicarle al Casellario;
- all'invio dell'Estratto conto integrato, previsto come obiettivo finale a partire dal 30 marzo 2009.

Riguardo alla tempistica descritta si segnala un sostanziale rispetto delle scadenze previste, ad eccezione di quella relativa alle variazioni delle posizioni contributive in conseguenza dell'invio da parte degli Enti del proprio estratto conto, adempimento questo non ancora completato da alcune amministrazioni.

Tale situazione comporterà necessariamente uno slittamento dei tempi per la realizzazione dell'obiettivo finale dell'invio generalizzato a tutti gli assicurati dell'Estratto conto integrato.

Nello schema seguente viene riportata una visione completa delle interazioni funzionali e informative fra il Casellario, gli Enti conferenti e i probabili fruitori dell'informazione e dei servizi (i cittadini assicurati, il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, le Amministrazioni pubbliche, ecc.).



## **2. Situazione del Casellario Attivi**

Al fine di aggiornare le informazioni residenti nel Casellario si è proceduto, con periodicità semestrale, ad effettuare il trasferimento delle posizioni anagrafiche e contributive dei soggetti assicurati.

Al primo trasferimento, avvenuto nel mese di giugno 2005, che ha riguardato le sole posizioni anagrafiche, hanno fatto seguito, alle scadenze fissate, ulteriori trasferimenti riguardanti sia le posizioni anagrafiche che le informazioni attinenti alle posizioni contributive. Per queste ultime sono state osservate le seguenti regole:

- sono stati considerati tutti i soggetti che hanno almeno un contributo nella loro vita assicurativa, indipendentemente dal periodo di riferimento;
- sono stati eliminati i soggetti deceduti, i soggetti cancellati per i quali si è proceduto al rimborso dei contributi o al loro trasferimento ad altro Ente, nonché i soggetti pensionati;
- per i soggetti pensionati, qualora sussistano versamenti contributivi in periodi successivi al pensionamento, la trasmissione ha riguardato solo tali periodi.

Ai punti successivi, oltre a fornire i dati residenti sul Casellario alla data del 31 dicembre 2007, si illustra la situazione dell'INPDAP e si forniscono alcune analisi statistiche, come la distribuzione dei pensionati che lavorano o come la situazione dei lavoratori attivi confrontati anche con i dati ISTAT, rese possibili dall'ottimo grado di riempimento del Casellario.

### **2.1 Posizioni contributive al 31 dicembre 2007**

Relativamente alle posizioni contributive residenti nel Casellario, si sottolinea che si è provveduto a fornire report statistici sullo stato di implementazione degli archivi a partire

dall'anno 2005 e successivamente ad ogni aggiornamento delle informazioni avvenuto, di norma, a cadenza semestrale.

L'ultimo aggiornamento ha riguardato la situazione al 31 dicembre 2007, particolarmente significativa in quanto caratterizzata, oltre che dall'elevata percentuale di riempimento del Casellario, da un'attenta verifica sulla correttezza e sulla correntezza dei dati da parte di tutte le Amministrazioni.

Con riferimento a questa data, sono state trasmesse dagli Enti (INPS escluso) n. 6.992.811 posizioni, con una diminuzione rispetto al precedente invio (al 30.6.2007 erano state trasferite n. 7.345.784 posizioni), dovuta essenzialmente ad un attento aggiornamento degli archivi da parte dei singoli enti e in particolare dall'INPDAP, dalla Cassa Ingegneri e Architetti, dall'Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Medici, dalla Cassa Geometri.

Delle posizioni trasmesse, quelle per cui risulta una anzianità contributiva sono pari a n. 6.813.624, mentre quelle per cui esiste la sola posizione anagrafica risultano pari a n. 179.187.

Le posizioni degli assicurati INPS trasferite al Casellario, riunificate per codice fiscale, sono risultate pari a 36.399.402.

Nel prospetto che segue (tav. 1) vengono indicate le posizioni trasferite al Casellario distintamente per Ente.

**Tav. 1 - Distribuzione per Ente delle posizioni confluite al Casellario**

<b>Cod. Ente</b>	<b>Ente</b>	<b>Lavoratori con sola posizione anagrafica</b>	<b>Lavoratori con almeno un contributo valido</b>	<b>Totale</b>
1170	ENPAP	308	29.170	29.478
1173	ENPAPI	3	24.700	24.703
1178	EPPI	582	16.264	16.846
1180	E.N.P.A.I.A. - GESTIONE SEPARATA	136	4.113	4.249
1182	ENPAB	-	12.763	12.763
1186	EPAP	71	22.301	22.372
9931	INPGI	2.054	38.074	40.128
9933	ENPALS	9	1.068.140	1.068.149
9934	INARCASSA	37	186.998	187.035
9935	CASSA FORENSE	65	144.544	144.609
9936	ENPAM	7.855	347.738	355.593
9937	ENPAV	229	28.119	28.348
9939	CASSA GEOMETRI	6.088	130.567	136.655
9940	CASSA RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI	597	32.870	33.467
9941	ENPAF	60	85.638	85.698
9942	CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI	146	49.944	50.090
9943	ENPACL	41	26.418	26.459
9944	CASSA NOTARIATO	-	5.355	5.355
9950	ENASARCO	32.027	759.631	791.658
9952	ENPAIA	-	40.959	40.959
9955	IPOST	2.531	269.369	271.900
9997	INPDAP	126.348	3.452.876	3.576.573
	<b>Totale</b>	<b>179.187</b>	<b>6.813.624</b>	<b>6.992.811</b>
9900	INPS		36.399.402	36.399.402
	<b>Totale generale</b>	<b>179.187</b>	<b>43.213.026</b>	<b>43.392.213</b>

Nei prospetti che seguono vengono indicati, per le gestioni INPS (tav. 2) e per il Casellario nel suo complesso (tav. 3), il numero dei soggetti non pensionati e non deceduti con almeno un contributo versato nella loro vita assicurativa, e la loro distribuzione per anno di versamento dei contributi.

**Tav. 2 - Distribuzione dei lavoratori iscritti all'INPS, vivi e non pensionati, con contributi versati per gestione e anno di contribuzione**

<b>Gestione INPS</b>	<b>Lav. Totali (*)</b>	<b>Fino al 31 dic. 1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>Agricoli Dipendenti</b>	3.552.652	2.107.941	583.475	618.852	639.914	659.766	671.217	704.578	881.263	893.564	875.819	875.364	940.676
<b>Artigiani</b>	2.649.960	1.659.569	1.029.093	1.085.767	1.134.492	1.171.444	1.213.562	1.244.784	1.266.908	1.285.196	1.328.637	1.307.448	1.349.922
<b>Coltivatori Diretti e Mezzadri</b>	1.492.748	1.255.508	327.950	329.103	346.131	354.227	356.918	360.364	353.618	355.534	356.888	355.024	354.687
<b>Commercianti</b>	2.883.538	1.642.919	1.055.411	1.109.016	1.163.738	1.212.349	1.261.195	1.294.373	1.317.019	1.339.750	1.398.654	1.380.413	1.416.771
<b>FPLD (compresi i domestici)</b>	29.129.142	19.414.852	8.969.950	9.276.747	9.821.829	10.486.045	11.021.707	11.852.586	12.184.938	12.507.487	13.216.363	13.512.035	13.831.480
<b>Lavoratori Parasubordinati</b>	4.239.223	564.509	754.953	725.787	799.237	837.295	951.773	1.200.595	1.365.367	1.204.985	1.322.084	1.397.081	1.386.481
<b>Totale</b>	43.947.263	26.645.298	12.720.832	13.145.272	13.905.341	14.721.126	15.476.372	16.657.280	17.369.113	17.586.516	18.498.445	18.827.365	19.280.017
<b>Soggetti con Cod.Fisc. distinto</b>	36.399.402	25.910.765	12.471.007	12.895.923	13.625.804	14.420.910	15.136.209	16.213.641	16.871.205	17.112.203	17.788.566	18.101.657	18.513.919

(\*) Soggetti che hanno almeno un contributo nella vita lavorativa

**Tav. 3 - Distribuzione dei lavoratori dipendenti e liberi professionisti, vivi e non pensionati, con contributi versati per ente e anno di contribuzione**

Cod. Ente	Ente	Lav. Totali (*)	Prec. al 1997	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1170	ENPAP	29.170	8.392	9.600	10.800	12.243	13.952	15.686	17.364	19.076	20.926	22.810	24.798	27.085
1173	ENPAPI	24.700	4.891	6.570	7.777	8.030	7.570	7.609	8.231	8.921	10.323	11.500	12.374	12.768
1178	EPPI	16.264	8.275	8.982	9.421	9.913	10.414	10.830	11.177	11.470	11.841	12.214	12.596	12.876
1180	ENPAIA - GS	4.113	2.360	2.603	2.949	3.165	3.354	3.357	3.315	3.275	3.261	3.261	0	0
1182	ENPAB	12.763	5.369	6.157	6.685	7.265	7.655	7.809	7.911	8.095	8.386	8.714	9.092	9.359
1186	EPAP	22.301	9.543	10.844	12.252	13.367	14.186	14.795	15.223	15.755	16.488	17.160	17.696	18.072
9900	INPS	36.399.402	25.910.765	12.471.007	12.895.923	13.625.804	14.420.910	15.136.209	16.213.641	16.871.205	17.112.203	17.788.566	18.101.657	18.513.919
9931	INPGI	38.074	15.541	16.316	17.678	19.332	21.477	24.421	25.792	27.702	29.914	31.906	32.676	19.176
9933	ENPALS	1.068.140	502.243	168.954	174.354	176.724	181.102	220.353	247.956	259.915	264.000	264.827	228.903	64.587
9934	INARCASSA	186.998	88.847	66.991	73.116	79.072	86.589	93.350	98.507	105.876	115.861	124.326	131.623	136.893
9935	CASSA FORENSE	144.544	63.250	63.458	70.327	77.651	85.905	94.693	102.673	109.310	118.311	125.342	133.356	136.336
9936	ENPAM	347.738	272.353	268.034	274.275	280.398	287.247	294.616	301.677	309.938	320.031	328.226	330.462	336.156
9937	ENPAV	28.119	17.385	15.958	16.688	17.433	18.183	19.009	19.839	20.876	21.991	22.961	23.912	24.705
9939	CASSA GEOMETRI	130.567	80.037	50.610	52.974	54.353	56.784	59.507	61.049	72.638	76.646	78.830	80.750	80.876
9940	CASSA RAG PERITI COMM	32.870	23.436	24.389	25.685	26.631	25.728	26.237	26.584	27.019	27.740	28.245	28.461	28.505
9941	ENPAF	85.638	48.875	47.571	49.396	51.362	53.060	55.101	56.649	62.876	66.259	68.818	71.475	74.462
9942	CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI	49.944	23.863	25.176	26.950	28.545	30.276	32.643	34.735	36.844	40.327	43.020	45.624	48.034
9943	ENPACL	26.418	16.767	14.436	14.990	15.606	16.420	17.286	18.031	18.603	19.451	20.219	21.035	21.789
9944	CASSA NOTARIATO	5.355	4.292	4.379	4.384	4.650	4.587	4.669	4.587	4.723	4.735	4.643	4.726	4.659
9950	ENASARCO	759.631	533.460	208.560	216.900	223.941	232.231	242.604	248.657	253.541	258.969	265.340	264.793	249.598
9955	IPOST	269.369	126.430	127.969	132.666	136.507	155.623	148.240	162.139	149.551	154.026	154.381	159.559	168.531
9997	INPDAP	3.489.949	2.196.167	1.934.263	2.113.009	2.357.849	2.433.925	2.517.397	2.583.348	2.551.803	2.551.205	1.950.012	2.173.760	2.401.338
	<b>TOTALI</b>	<b>43.171.922</b>	<b>29.962.541</b>	<b>15.552.827</b>	<b>16.209.199</b>	<b>17.229.841</b>	<b>18.167.178</b>	<b>19.046.421</b>	<b>20.269.085</b>	<b>20.949.012</b>	<b>21.252.894</b>	<b>21.375.321</b>	<b>21.909.328</b>	<b>22.389.724</b>
	<b>N. Soggetti con CF distinto</b>	<b>38.409.565</b>	<b>27.503.374</b>	<b>15.127.498</b>	<b>15.739.530</b>	<b>16.674.247</b>	<b>17.579.883</b>	<b>18.420.526</b>	<b>19.605.674</b>	<b>20.270.840</b>	<b>20.571.713</b>	<b>20.381.210</b>	<b>20.941.365</b>	<b>21.516.717</b>

(\*) Soggetti che hanno almeno un contributo nella vita lavorativa

Riguardo alle posizioni trasferite al Casellario per gli assicurati INPS, queste, elaborate per gestione di competenza, risultano pari a 43.947.263 che si riducono a 36.399.402 qualora vengano considerate le "teste" individuate dai singoli codici fiscali. Ne deriva che oltre 7 milioni di soggetti hanno avuto nel tempo posizioni contributive presso due o più tipologie di assicurazioni gestite dall'INPS. (vedi tav. 2)

Se si analizzano i dati complessivi si rileva che a fronte di 43.171.922 posizioni contributive residenti nel Casellario, le "teste" individuabili dal codice fiscale risultano pari a 38.409.565. Ne deriva che circa 4,7 milioni di soggetti sono stati assicurati nel tempo presso due o più Enti. (vedi tav. 3)

Sempre nella tav. 3 le "teste" residenti nel Casellario vengono distribuite per anno a seconda del versamento o meno di almeno un contributo nel periodo considerato.

Come si rileva dalle serie numeriche, le posizioni nel Casellario possono considerarsi esaustive fino all'anno 2006, mentre non del tutto completo risulta il 2007 e ciò in conseguenza delle diverse scadenze previste da ciascun Ente per l'imposizione e il versamento dei contributi.

La congruità dei dati è stata verificata anche confrontando, per il biennio 2004 - 2005, le posizioni assicurative con gli iscritti dichiarati in bilancio dei singoli Enti. Come può rilevarsi dal prospetto che segue, ad eccezione dell'INPDAP, dell'INPGI e della Cassa Geometri, non risultano scostamenti di rilievo fra i due dati, considerata anche la diversa metodologia e i diversi tempi di rilevazione. (vedi tav. 4)

**Tav. 4 - Confronto fra soggetti con posizione assicurativa e soggetti indicati in bilancio. Anni 2004 – 2005**

Cod. Ente	Ente o Cassa	Anno 2004		Anno 2005	
		Soggetti con almeno un contributo	Iscritti da Dati di Bilancio	Soggetti con almeno un contributo	Iscritti da Dati di Bilancio
1170	ENPAP	20.926	22.120	22.810	23.765
1173	ENPAPI	10.323	10.236	11.500	11.060
1178	EPPI	11.841	11.638	12.214	12.336
1180	ENPAIA - GEST. SEPARATA	3.261	4.131	3.261	4.251
1182	ENPAB	8.386	8.420	8.714	8.668
1186	EPAP	16.488	16.033	17.160	16.926
9931	INPGI	(*) 29.914	35.047	(*) 31.906	40.183
9933	ENPALS	264.000	263.000	264.827	264.600
9934	INARCASSA	115.861	115.126	124.326	123.180
9935	CASSA FORENSE	118.311	111.873	125.342	118.704
9936	ENPAM	320.031	320.600	328.226	327.558
9937	ENPAV	21.991	22.489	22.961	23.391
9939	CASSA GEOMETRI	(*) 76.646	91.798	(*) 78.830	92.936
9940	CASSA RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI	27.740	30.539	28.245	30.125
9941	ENPAF	66.259	65.990	68.818	67.715
9942	CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI	40.434	41.483	43.094	42.583
9943	ENPACL	19.451	20.613	20.219	20.954
9944	CASSA NOTARIATO	4.735	5.312	4.643	5.312
9950	ENASARCO	258.967	261.000	265.338	271.278
9955	IPOST	154.026	157.200	154.381	153.629
9997	INPDAP	2.551.205	3.270.000	1.950.012	3.306.000

(\*) Le discrepanze sono causate dall'aggiornamento degli archivi intervenuto negli anni 2006 e 2007.

## **2.2 INPDAP**

L' INPDAP ha assolto al mandato conferito dalla normativa sul Casellario perseguendo alcune priorità strategiche necessarie ed indispensabili per procedere al popolamento ordinato della Banca Dati delle posizioni assicurative che, nel corso di questi anni hanno comportato:

- l'immissione in Banca dati di tutte le informazioni relative alla CPDEL (Cassa previdenza dei dipendenti degli Enti Locali) pervenute sino al 1/1/2005 e ritenute congruenti;
- l'immissione nella Banca dati delle informazioni relative alle posizioni assicurative del personale iscritto alla Cassa Stato e gestito dall'Inpdap a decorrere dal 1995;
- la conseguente periodica trasmissione al Casellario di tutte le posizioni assicurative esistenti in Banca dati.

A decorrere dal 1 gennaio 2005 tutte le informazioni relative ai servizi e alle retribuzioni dei dipendenti pubblici pervengono attraverso la modalità del tracciato DMA (Denuncia Mensile Analitica), previsto in sede di circolare n. 59 del 27 ottobre 2004, cui è attualmente affidata l'implementazione massiva della Banca dati.

L' INPDAP ha conseguentemente approntato tutti gli strumenti necessari per l'accoglienza dei dati tramite l'Agenzia delle Entrate e per il successivo caricamento degli stessi, ultimando, nel corso del primo trimestre 2008, la correzione di tutte le incongruità rilevate in sede di ricezione DMA nel corso del triennio, così assicurando al Casellario la disponibilità al trasferimento di tutti i dati controllati entro il mese di giugno 2008.

Come si evidenzia dalla tav. 3 del punto 2.1, tale fornitura ha consentito di implementare notevolmente il totale delle posizioni assicurative interessate rispetto a tutti gli anni di riferimento, sia dal punto di vista qualitativo, che quantitativo, con un trend che

va da un incremento di 500.000 posizioni in media per gli anni dal 1996 al 2003, di circa 1.000.000 per il 2004 ad un incremento progressivo, per gli anni 2005 e 2006, di svariate centinaia di migliaia di dati. Significativo, infine, è il numero di posizioni disponibili al 2007, che fornisce riscontro della progressiva sempre migliore accettazione della DMA da parte delle amministrazioni. Gli iscritti trattati comprendono i silenti, che vanno necessariamente inclusi ai fini dell'invio dell'estratto conto integrato.

Seppure tutto quanto sopra riportato abbia consentito di abbattere in misura radicale le anagrafiche precedentemente inviate senza posizione assicurativa, l'Istituto previdenziale si è tuttavia riservato, entro il mese di dicembre 2008, ulteriori analisi sulle informazioni trasmesse dalle amministrazioni iscritte, che potranno comportare la necessità di variazioni in misura presumibilmente superiore al 5%, ma che comunque dipenderanno dalla qualità e dalla tempistica dell'invio delle informazioni da parte degli Enti iscritti.

L'implementazione della Banca Dati dell'INPDAP, non può infatti prescindere dalla problematica di base, derivante dalla posizione funzionale del tutto particolare dell'istituto previdenziale, determinata dalla L.335/95. Ciò ha da una lato comportato la necessità di costituire ex novo un sistema complessivo di registrazione delle posizioni assicurative e contributive dei dipendenti statali e, dall'altro, di procedere ad una omogeneizzazione e razionalizzazione dei dati preesistenti presso le varie banche dati degli Enti locali con iscrizione alla CPDEL.

In conclusione: l'INPDAP in questi anni ha messo in campo risorse umane e tecnologiche finalizzate a supportare le Amministrazioni pubbliche nella implementazione delle proprie banche dati, con l'individuazione di strumenti flessibili e coerenti alle specifiche problematiche per tipologia di enti, soprattutto per quanto riguarda il pregresso, precedentemente gestito dagli appositi uffici delle amministrazioni iscritte; spesso però l'INPDAP

si è trovato di fronte ad organizzazioni fortemente decentrate e variamente e/o rigidamente informatizzate, a grandi enti caratterizzati da molteplici priorità, a piccole realtà con insufficienti risorse.

Pertanto, posti gli obiettivi strategici perseguiti in materia di posizione assicurativa e nell'ottica di fornire il miglior servizio al cittadino, risulta oggi auspicabile un intervento da parte delle componenti ministeriali teso alla sensibilizzazione degli Organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sulle esigenze di certezza e completezza della posizione assicurativa dei propri dipendenti.

A tal fine è auspicabile che i Ministeri interessati (del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, dell'Economia e Finanze, per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, dell'Istruzione Università e Ricerca) sottoscrivano la lettera, da inviare alle Amministrazioni pubbliche, finalizzata a realizzare una fattiva collaborazione per le operazioni di completamento della trasmissione delle informazioni relative alle posizioni previdenziali degli assicurati. (all. 4)

Da parte sua, l'INPDAP sta predisponendo una task force di intervento per agevolare in questo compito le Amministrazioni che presentino elementi di criticità nell'invio delle informazioni.

### **3. Estratto Conto Integrato**

Dall'anno 2006 è iniziato il lavoro di analisi e di elaborazione del modello di Estratto Conto Integrato, previsto dall'art.2, comma 5 del Decreto 4 febbraio 2005, nell'ottica di esporre in un unico documento, in ordine cronologico, i versamenti e i periodi contributivi maturati presso i diversi Enti o gestioni con i quali il contribuente è stato assicurato.

Sulla base dell'esame dei diversi modelli di estratto conto già in uso presso gli Enti e le Casse previdenziali per i propri utenti, si è progettato e predisposto un modello comune, suddiviso in due quadri:

- un primo quadro, contenente gli elementi utili alla valutazione dell'anzianità complessiva maturata, nonché alla contribuzione figurativa e a quella che può dare origine a diverse tipologie di prestazioni;
- un secondo quadro, in cui vengono riportati gli elementi prettamente contabili, quali la contribuzione dovuta e quella versata, particolarmente significativi per le Casse dei liberi professionisti, che adottano il sistema contributivo o, in ogni caso, riconducono alla regolarità della contribuzione degli iscritti la validità del periodo ai fini pensionistici.

Attraverso interrogazioni mirate sul Casellario, si è effettuata una simulazione di estratti conto che sono stati sottoposti all'esame di ogni Cassa o Ente.

Le osservazioni formulate dalle singole Amministrazioni sono state recepite e si è proceduto modificare il modello di Estratto Conto precedentemente proposto.

Gli Enti, dal canto loro, hanno approvato formalmente il nuovo modello, avendone verificata la piena aderenza alle proprie necessità informative. Le delibere dei rispettivi Consigli di

Amministrazione sono conservate presso il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale.

Risolti tali aspetti, sono continuate le attività per la definizione delle procedure informatiche finalizzate alla compattazione delle informazioni da inserire nell'Estratto conto integrato e alla predisposizione e alla stampa del modello.

In tale ottica è stata effettuata anche una ulteriore verifica sulla qualità dei dati trasmessi al Casellario basata sull'interrogazione di un numero di codici fiscali, selezionati a campione per ogni Cassa, al fine di verificare la completezza e la coerenza delle informazioni che dovranno essere esposte nel nuovo modello di Estratto conto integrato.

Si sono così rilevate alcune criticità; alcune di esse si stanno risolvendo, intervenendo sulle procedure di controllo delle trasmissioni dei dati; per altre si sta operando con i singoli Enti per acquisire informazioni complementari e per risolvere le anomalie riscontrate.

Peraltro, dovendosi procedere prima dell'emissione dell'Estratto conto ad un controllo e ad una sperimentazione generalizzata, si è ritenuto di costituire fin d'ora un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti di tutti gli Enti e coordinato dall'INPS, che dovrà concludere i lavori e presentare le soluzioni al Nucleo di valutazione della spesa previdenziale entro il 30 settembre 2008.

Il modello di Estratto Conto Integrato è riportato di seguito nelle tavole 5 e 6, mentre nella tavola 7 si riporta un quadro aggiuntivo, concordato con la Fondazione ENASARCO, relativo ai contributi della previdenza complementare che, pur essendo obbligatori, danno origine a prestazioni integrative delle pensioni INPS.





Tav. 7

**ESTRATTO CONTO UNIFICATO**  
**QUADRO "C" - contributi ENASARCO**

DAL	AL	CONTRIBUTI UTILI A PENSIONE				IMPORTO CONTRIBUTI PENSIONABILI (3)
		UNITA' DI MISURA (1)	AL DIRITTO	UNITA' DI MISURA (1)	AL CALCOLO (2)	


**MONTANTE CONTRIBUTIVO AL 31/12/200.... (4)**

**Euro** .....

(1) Trimestre

(2) Il calcolo è effettuato sul numero dei versamenti nel periodo provenienti da più mandatori

(3) Importo dei contributi in Euro al netto del fondo di solidarietà

(4) L'importo del montante indicato, rivalutato al 31 dicembre dell'anno, viene distinto per Cassa Previdenziale e Fondo di gestione

Il modello di Estratto conto integrato, così come definito con tutti gli Enti e le Casse previdenziali, consente di superare alcuni limiti insiti nell'attuale Estratto conto, previsto dalla legge 335 del 1995.

Ci si riferisce in particolare all'emissione di tanti estratti conto, diversi l'uno dall'altro, quanti sono gli enti presso il quale il contribuente risulti assicurato e alla difficoltà, se non alla impossibilità, di ricostruire la propria storia contributiva e di effettuare il calcolo della pensione attesa.


Con il nuovo sistema, invece, il cittadino riceverà dall'ente presso il quale è al momento assicurato un documento unico che riporterà tutti i periodi assicurati durante tutta la propria attività, sia da lavoratore dipendente che da libero professionista.

Potrà così procedere più agevolmente al calcolo della propria pensione.

Accanto a questi vantaggi, innegabili per il contribuente, occorre tenere presente anche gli auspicabili risultati di razionalizzazione e di risparmio nelle relative procedure amministrative.

Lo schema seguente esemplifica il confronto tra i due sistemi di estratto conto.

## CASELLARIO CENTRALE DEI LAVORATORI ATTIVI



#### **4. Consolidamento dei dati**

Altro aspetto affrontato e risolto è stato quello relativo al grado di certezza delle informazioni contenute nell'Estratto conto integrato.

Pur nella considerazione che, secondo la normativa attuale, l'Estratto conto integrato non ha alcun valore certificativo, è indubbio che nei rapporti con gli assicurati le informazioni in esso contenute devono essere affidabili e comunque non possono formare oggetto, dopo molto tempo, di variazioni, se non per motivi oggettivi e ben documentati.

Tali motivi, imputabili a diverse cause come provvedimenti legislativi, norme statutarie specifiche, accertamenti ispettivi, condoni, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ecc., riguardano un numero molto limitato di casi.

Infatti un'attenta verifica effettuata dagli Enti sulla correttezza e certezza delle informazioni trasmesse induce a ritenere congrua una percentuale di possibili variazioni di dati consolidati non superiore al 5%.

Quanto al termine oltre il quale le variazioni, che dovessero intervenire, devono esser trasmesse con un particolare protocollo e con causali che ne indichino le motivazioni precise, questo, secondo le indicazioni fornite da tutte le Amministrazioni, è stato fissato in sette anni.

Al riguardo, va sottolineato che obiettivo generale è quello di ridurre il periodo di consolidamento, agendo, di concerto con gli Enti, sia su alcuni aspetti normativi, sia su aspetti procedurali-amministrativi che caratterizzano diversamente le singole Casse professionali.

## **5. Sviluppo e completamento del Casellario**

Per lo sviluppo ed il completamento del Casellario, da un lato, si è effettuata una approfondita e continua analisi, sia in termini di contenuto che di qualità, dei dati pervenuti dalle Casse e dagli Enti previdenziali e, dall'altro, si è proceduto a predisporre le basi per un'implementazione delle informazioni costituenti il Casellario stesso, attraverso gli archivi relativi alle Dichiarazioni Nominative all'INAIL, sostituite da gennaio 2008 dalle Comunicazioni Obbligatorie al Ministero del Lavoro, ai permessi di soggiorno dei lavoratori extracomunitari, alle minorazioni e malattie invalidanti, così come previsto dalla legge istitutiva.

Anche sotto il profilo dell'accesso alle informazioni contenute nel Casellario, da parte di tutti gli Enti previdenziali che forniscono dati, si sono compiuti importanti passi in avanti. Si ritiene che un accesso di tipo protetto sarà possibile già a partire dal prossimo mese di luglio.

Si sottolinea che questa funzionalità, prevista tra le finalità del D.M. istitutivo del casellario, è di particolare interesse per gli enti perché consentirà di automatizzare una serie di verifiche previdenziali e contributive con notevoli risparmi di tempi e di risorse.

### **5.1 Strutturazione dei flussi**

La rilevazione dei flussi ha comportato controlli sul materiale ricevuto, sia sui file trasferiti attraverso apposite procedure implementate con servizi web, sia sui dvd-rom consegnati, al fine di ottenere una riduzione progressiva degli errori.

E' stata inoltre realizzata una tabella di confronto tecnico fra il tracciato record del Casellario e le tabelle del relativo data warehouse, utilizzandola come guida alla corretta lettura delle informazioni.

Sono state poi definite interrogazioni-tipo, finalizzate all'acquisizione di informazioni, per verificare la completezza e la congruità dei dati trasmessi, anche ai fini della definizione dell'Estratto conto integrato.

Si è infine provveduto a modificare il tracciato record, al fine di consentire al sistema del Casellario di recepire tutti i dati indispensabili per la fornitura ai cittadini, attraverso l'estratto conto integrato, di informazioni non limitate alla sola posizione contributiva, ma estese a tutti gli aspetti che riguardano i rapporti con i propri Enti Previdenziali.

Altro aspetto relativo alla strutturazione dei flussi riguarda la modalità e la tempistica di trasmissione dei dati al Casellario.

Fino ad ora gli Enti hanno trasmesso al casellario tutte le posizioni contributive dei propri iscritti, dalla loro origine fino alla data di riferimento, di norma il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

Il Casellario, dal canto suo, ha registrato le informazioni in totale sovrascrittura rispetto alle precedenti comunicazioni, che di fatto venivano annullate.

Tali modalità di aggiornamento hanno presentato non poche difficoltà, sia riguardo ai sistemi di trasmissione, che per l'enorme mole di dati hanno privilegiato le scritture su CD-rom anziché procedure on-line, sia relativamente ai tempi di rendicontazione con produzione dei disallineamenti fra i dati residenti del Casellario e quelli in possesso dei singoli Enti con conseguenti effetti negativi sui contenuti dell'estratto conto integrato.

Per ovviare a tale situazione, nel corso dei primi mesi del 2008 si è avviato un confronto con tutti gli Enti sulla base di proposte che prevedevano, anche se con modalità diverse, di aggiornare trimestralmente le sole posizioni assicurative variate e limitatamente alle sole annualità oggetto di variazione.

Nel corso di specifiche riunioni tecniche gli Enti hanno condiviso, in linea di massima, tale impostazione che presenta l'indubbio pregio di movimentare periodicamente un numero di dati enormemente inferiore a quello che sarebbe derivato da una totale sovrascrittura degli archivi.

Si sottolinea, tuttavia, che la necessità di tracciare i dati periodicamente trasmessi implica una serie di interventi informatici, anche molto pesanti, sulle procedure istituzionali in uso, che richiederanno inevitabilmente tempi e costi di adeguamento, in alcuni casi anche di una certa entità per i singoli Enti, costi che peraltro dovranno essere autorizzati dai competenti organi.

La completa collaborazione sempre fornita al progetto da parte di tutti gli Enti ha portato a confermare la fattibilità tecnica dell'ipotesi prospettata e a definire e formalizzare le seguenti modalità transitorie per giungere ad una situazione di regime in tempi ragionevolmente brevi e garantire, così, la necessaria completezza e affidabilità dei dati contenuti nel Casellario.

- fino al 31.12.2008, ultimo invio a cadenza semestrale, i dati previdenziali saranno trasmessi, dagli Enti e dalle Casse al Casellario, in totale sovrascrittura;
- dal 31.3.2009 si avrà primo invio a cadenza trimestrale; le trasmissioni riguarderanno i dati relativi alle sole posizioni variate con riferimento al solo anno oggetto delle variazioni, ma senza l'evidenza per le variazioni relative ai dati pregressi oltre i sette anni rispetto a quello di trasmissione;
- da 31.6.2009, le trasmissioni dei dati, ancora con cadenza trimestrale, conterranno anche l'indicazione delle causali di variazione dei periodi consolidati;

- dall'1.1.2010, con un possibile anticipo all'1.10.2009, gli aggiornamenti assumeranno una cadenza mensile e ciò in linea con lo spirito del Decreto ministeriale che prevede l'aggiornamento il più possibile in tempo reale.

Una opportuna sensibilizzazione dei vertici istituzionali degli Enti, da parte del Ministero del Lavoro, dovrà garantire il rispetto della pianificazione tecnica per evitare rischi di ritardare l'entrata a regime del progetto.

Da sottolineare che l'INPDAP, una volta completate le operazioni di ristrutturazione dei propri archivi, prevedibilmente nel corso del 2008, provvederà, attraverso il Sistema pubblico di cooperazione applicativa, ad aggiornamenti giornalieri.

## **5.2 Relazioni fra il Casellario dei lavoratori attivi e il Casellario dei pensionati**

Così come prescritto dalla legge n. 243 del 2004, all'art. 1 comma 28, "Le informazioni costantemente aggiornate contenute nel Casellario costituiscono, insieme a quelle del Casellario centrale dei pensionati, la base per le previsioni e per la valutazione preliminare sulle iniziative legislative e regolamentari in materia previdenziale. Il Casellario elabora i dati in proprio possesso anche per favorirne l'utilizzo in forma aggregata da parte del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e da parte delle amministrazioni e degli enti autorizzati a fini di programmazione, nonché per adempiere agli impegni assunti in sede europea e internazionale."

A tal fine, una volta conclusa la fase di costituzione del Casellario centrale dei lavoratori attivi e raggiunta la cadenza di regime dei relativi aggiornamenti da parte degli Enti, risulterà indispensabile studiare e realizzare le sinergie informative fra le due banche dati.

In proposito, il decreto ministeriale 4.2.2005 affida al Nucleo di valutazione della spesa previdenziale il compito di definire le modalità di raccordo tra il Casellario degli attivi e quello dei pensionati, previa consultazione con gli Enti previdenziali conferenti il Casellario stesso.

L'esperienza positiva del Casellario dei pensionati ha consentito il controllo e il monitoraggio dell'universo delle pensioni, utile per la determinazione della spesa pensionistica e per le previsioni di provvedimenti in materia, l'individuazione di incompatibilità o del superamento dei limiti reddituali relative alle diverse prestazioni erogate dai diversi Enti, nonché la definizione dei criteri per la tassazione e la perequazione automatica dei trattamenti percepiti dallo stesso soggetto.

Tale esperienza può essere valorizzata ed estesa, con la prospettiva di realizzare, attraverso l'integrazione informativa fra i due Casellari, un moderno ed efficace strumento per il controllo del cumulo di prestazioni pensionistiche e retribuzioni, al fine di favorire la lotta all'evasione contributiva e fiscale, nonché per la programmazione economica della spesa pubblica e in particolare della spesa previdenziale e assistenziale.

In tale ottica deve essere opportunamente valutata l'estensione di detta integrazione alle informazioni contenute negli altri archivi residenti nel Casellario, quali quelli delle minorazioni e delle malattie invalidanti, delle Comunicazioni obbligatorie e dei lavoratori extracomunitari.

Vanno anche considerate in tal senso le potenzialità dell'utilizzo della base dati comune costituita dai due Casellari per la fornitura alle Amministrazioni e alle Istituzioni di aggregazioni multidimensionali delle informazioni economiche e sociali al fine di realizzare estensivamente rappresentazioni e proiezioni statistiche su una base dati estesa, fino ad oggi non disponibile.

### **5.3 Archivio delle Comunicazioni Obbligatorie**

La legge 23 agosto 2004, n. 243, all'art. 1 comma 27 prevede che il Casellario, "al fine di monitorare lo stato dell'occupazione e di verificare il regolare assolvimento degli obblighi contributivi", provveda a raccogliere in un apposito archivio, i dati delle denunce nominative degli assicurati relative ad assunzioni, variazioni e cessazioni di rapporto di lavoro trasmesse dai datori di lavoro all'INAIL.

Con Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.299 del 27 dicembre 2007, è stato istituito il Servizio Informatico Comunicazioni Obbligatorie.

Il nuovo sistema telematico, costituito da Servizi provinciali, Nodi di coordinamento regionale e un Nodo nazionale gestito dal Ministero del Lavoro, sostituisce le precedenti modalità delle comunicazioni che i datori di lavoro inoltravano alle amministrazioni competenti.

Dal 1° marzo 2008, il nuovo sistema è divenuto obbligatorio; le comunicazioni di instaurazione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro (ivi compresi quelli relativi ai disabili), inviate con le modalità del decreto interministeriale in esame, hanno pluriefficacia e sono dunque valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del Lavoro, dell'INPS e di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, delle Prefetture e delle Denunce nominative all'INAIL (DNA), che di fatto vengono a cessare.

Attraverso il Sistema di pubblico di cooperazione applicativa, il Ministero del Lavoro rende disponibili le informazioni relative alle Comunicazioni Obbligatorie sia agli Enti previdenziali, ai quali vengono versati i contributi a favore del lavoratore, sia all'INAIL e alle Prefetture, Uffici Territoriali del Governo, per le relative competenze.

Il nuovo quadro normativo, che sostituisce le vecchie Denunce presentate all'INAIL con le nuove denunce inoltrate al Servizio informatico Comunicazioni Obbligatorie del Ministero del Lavoro, comporta per il Casellario un impegno operativo finalizzato a realizzare una specifica struttura di accoglienza, in modo da costituire un database organizzato per singole gestioni e per le diverse tipologie amministrative, idoneo, come previsto dalla citata legge n.243/2004, a monitorare lo stato dell'occupazione e a verificare il regolare assolvimento degli obblighi contributivi.

#### **5.4 Archivio dei flussi extracomunitari**

L' Art. 1 Comma 27 lettera b) della L. 243/2004 prevede che vengano raccolte dal Casellario le informazioni trasmesse dal Ministero dell'Interno, relative ai permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari.

Il Protocollo d'intesa, siglato il 18 giugno 2007, tra il Ministero dell'Interno e l'INPS, che regola la fornitura e lo scambio di informazioni sui permessi di soggiorno e sui rapporti di lavoro dei lavoratori stranieri, costituisce il presupposto per la definizione tecnica e amministrativa del primo progetto.

Di conseguenza, si è avviato l'esame delle informazioni e del flusso dei dati trasmessi dal Ministero dell'Interno, con l'obiettivo di definire, a partire da essi, la struttura dati costitutiva dell'archivio, l'entità, la periodicità e la congruità delle informazioni trasmesse.

#### **5.5 Archivio delle Minorazioni e Malattie invalidanti**

Lo stesso comma 27 dell'art. 1 della legge n.243/2004, alla lettera c), prevede che il Casellario recepisca ed organizzi anche le informazioni riguardanti le minorazioni o le malattie invalidanti, codificate secondo la vigente classificazione ICD-9-CM

(International Classification of Diseases – 9th revision – Clinical Modification) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, trasmesse da istituzioni, pubbliche o private, che accertino uno stato di invalidità o di disabilità, o che erogino trattamenti pensionistici od assegni continuativi al medesimo titolo.

Oltre all'INPS, che è in possesso dei dati relativi alle pensioni di invalidità al lavoro e di invalidità civile, le altre istituzioni pubbliche che detengono i dati previsti dal dettato normativo sono tutti gli Enti che accertino uno stato invalidante o che erogino prestazioni economiche in dipendenza di questo.

Si tratta complessivamente di circa 3.000.000 di soggetti, la cui posizione medico-legale dovrà transitare in una apposita sezione del Casellario.

Al riguardo si sta definendo il tracciato record dell'archivio per il quale le modalità e i tempi di realizzazione dipenderanno dallo stato di informatizzazione presente nelle singole istituzioni.

Mentre è da presumere che il trasferimento delle informazioni in possesso degli Enti previdenziali non presenterà particolari difficoltà, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda altre istituzioni, quali le ASL, con un grado stimato di informatizzazione inferiore al 30% dei relativi dati trattati.

## **All. 1 - Legge 23 agosto 2004, n. 243**

### **Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria**

*pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2004*

#### Art. 1

.....

23. Presso l'INPS è istituito il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, di seguito denominato "Casellario", per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre informazioni relativi ai lavoratori iscritti:

a) all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, anche con riferimento ai periodi di fruizione di trattamenti di disoccupazione o di altre indennità o sussidi che prevedano una contribuzione figurativa;

b) ai regimi obbligatori di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o che ne comportino comunque l'esclusione o l'esonero;

c) ai regimi pensionistici obbligatori dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

d) a qualunque altro regime previdenziale a carattere obbligatorio;

e) ai regimi facoltativi gestiti dagli enti previdenziali.

24. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti e le amministrazioni interessati, sono definite le informazioni da trasmettere al Casellario, ivi comprese quelle contenute nelle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta, le modalità, la periodicità e i protocolli di trasferimento delle stesse.

25. In sede di prima applicazione della presente legge, gli enti e le amministrazioni interessati trasmettono i dati relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 24.

26. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di

forme di previdenza e assistenza obbligatorie, secondo modalità di consultazione e di scambio di dati disciplinate dal decreto di cui al comma 24. Con le necessarie integrazioni, il Casellario consente prioritariamente di:

a) emettere l'estratto conto contributivo annuale previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni;

b) calcolare la pensione sulla base della storia contributiva dell'assicurato che, avendone maturato il diritto, chiede, in base alle norme che lo consentono, la certificazione dei diritti acquisiti o presenta domanda di pensionamento.

27. Oltre alle informazioni di cui al comma 23 trasmesse secondo le modalità e la periodicità di cui al comma 24, il Casellario, al fine di monitorare lo stato dell'occupazione e di verificare il regolare assolvimento degli obblighi contributivi, provvede a raccogliere e ad organizzare in appositi archivi:

a) i dati delle denunce nominative degli assicurati relative ad assunzioni, variazioni e cessazioni di rapporto di lavoro trasmesse dai datori di lavoro all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

b) le informazioni trasmesse dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui al comma 24, relative ai permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari;

c) le informazioni riguardanti le minorazioni o le malattie invalidanti, codificate secondo la vigente classificazione ICD-CM (Classificazione internazionale delle malattie - Modificazione clinica) dell'Organizzazione mondiale della sanità, trasmesse da istituzioni, pubbliche o private, che accertino uno stato di invalidità o di disabilità o che erogino trattamenti pensionistici od assegni continuativi al medesimo titolo, secondo le modalità di cui al comma 24 e i principi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tali informazioni confluiscono altresì nel Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, per quanto di competenza.

28. Le informazioni costantemente aggiornate contenute nel Casellario costituiscono, insieme a quelle del Casellario centrale dei pensionati, la base per le previsioni e per la valutazione preliminare sulle iniziative legislative e regolamentari in materia previdenziale. Il Casellario elabora i dati in proprio possesso anche per favorirne l'utilizzo in forma aggregata da parte del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e da parte delle amministrazioni e degli enti autorizzati a fini di programmazione, nonché per adempiere agli impegni assunti in sede europea e internazionale.

29. Per l'istituzione del Casellario e' autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella D allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

30. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fornite agli enti previdenziali direttive in merito all'individuazione del settore economico di appartenenza delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, anche al fine della rimodulazione dei termini di scadenza della comunicazione di inizio e cessazione di attivita' e degli adempimenti contributivi a carico delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, al fine di favorire la tempestivita' della trasmissione dei dati e l'aggiornamento delle posizioni individuali dei lavoratori.

## **All. 2 - Decreto ministeriale 4 febbraio 2005**

### **Istituzione del Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.**

Pubblicato sulla G.U. n. 72 del 29 marzo 2005

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
di concerto con  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 23, della legge 23 agosto 2004, n. 243, che prevede l'istituzione del Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive; Visto l'art. 1, comma 24, della predetta legge n. 243 del 2004, che prevede la definizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle informazioni da trasmettere al Casellario e delle modalità, della periodicità e dei protocolli di trasferimento delle stesse; Visto l'art. 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, che prevede l'invio agli assicurati di un estratto conto contributivo;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, concernente la trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente l'obbligo di comunicazione all'INAIL del codice fiscale del lavoratore assunto o cessato dal servizio;

Visto l'art. 15 del decreto legislativo 10 febbraio 2003, n. 276, che ha costituito la Borsa continua nazionale del lavoro;

Sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;

Decreta

#### **Art. 1 - Funzioni del Casellario degli attivi**

1. Il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, di seguito definito "Casellario", istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), cura la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e delle altre informazioni relative alle posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle gestioni di cui all'art. 1, comma 23, lettere da a) ad e), e svolge altresì le funzioni attribuite dai commi 26, 27 e 28, della legge 23 agosto 2004, n. 243, avvalendosi delle strutture logistiche, dei beni strumentali e delle risorse professionali messe a disposizione dall'INPS.

2. Il Casellario amministra l'Anagrafe generale delle posizioni assicurative attive, alla cui alimentazione provvedono gli enti gestori dei regimi

previdenziali di cui all'art. 1, comma 23, lettere da a) ad e), della citata legge n. 243 del 2004.

3. L'unità di rilevazione dell'Anagrafe è costituita dal soggetto, identificato dal proprio codice fiscale, che risulta iscritto in almeno uno degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Per iscritto si intende ogni soggetto che ha trascorso un periodo assicurativo di qualsiasi durata presso un Ente e risulta, quindi, titolare di una posizione assicurativa aperta a suo nome.

## Art. 2. Informazioni da trasmettere al Casellario centrale degli attivi

1. Al fine di consentire la realizzazione dell'Anagrafe generale delle posizioni assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni pubbliche, le predette amministrazioni e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie trasmettono al Casellario, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, i dati anagrafici relativi alle posizioni correnti. Entro la stessa data il Casellario provvede a raccogliere e organizzare in appositi archivi i dati e le informazioni di cui all'art. 1, comma 27, lettere a), b), e c), della citata legge n.243 del 2004.

2. Entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto gli Enti di cui al comma 1 trasmettono al Casellario i dati anagrafici ed i periodi di iscrizione e contribuzione, con evidenziazione delle date di inizio e fine, riferiti a tutte le posizioni assicurative aperte risultanti nei propri archivi e, ove disponibili, anche i dati relativi alle retribuzioni e ai redditi nonché a tutte le contribuzioni, ivi comprese quelle figurative.

3. Entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto il Casellario provvede ad incrociare per codice fiscale le informazioni trasferite dagli Enti. L'Anagrafe generale evidenzia così per ciascun attivo la sequenza temporale delle posizioni assicurative che lo riguardano, consentendo di allestire quadri informativi relativi ai contribuenti, alle posizioni silenti e ad altre informazioni utili per l'attività di analisi e previsione.

4. Entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, e successivamente con cadenza annuale, il Casellario presenta alla Commissione di cui all'art. 5, un rapporto sullo stato di attuazione di quanto disposto dal presente decreto. Alla scadenza della Commissione il rapporto è presentato direttamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il rapporto contiene, altresì, un'analisi della situazione del mercato del lavoro riguardante i livelli di occupazione, il numero delle posizioni degli attivi, dei silenti, degli inoccupati, della mobilità intersettoriale nonché dei movimenti tra entrate ed uscite dal mercato del lavoro relative a tutte le tipologie di lavoratori e ai diversi settori di attività. Nel rapporto sono identificate, inoltre, le posizioni contributive e le altre informazioni utili per il monitoraggio sia del mercato del lavoro che del sistema previdenziale ed assistenziale, anche su base regionale.

5. Entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione del presente decreto gli Enti previdenziali inviano ai propri iscritti l'estratto conto dal quale risultano, secondo le informazioni contenute negli archivi, i periodi assicurativi maturati presso le gestioni da essi amministrare. Sulla base delle segnalazioni ricevute dagli iscritti gli Enti provvedono, entro i dodici mesi successivi, a variare, qualora necessario, le posizioni degli assicurati nei propri archivi e a comunicarle al Casellario secondo le modalità previste dall'art. 3. Gli Enti sono responsabili della correttezza e della manutenzione dei dati trasmessi al Casellario.

6. Completata l'Anagrafe generale, l'Ente cui da ultimo risulta iscritto l'assicurato, sulla base dei dati contenuti nel Casellario, direttamente o per il tramite del Casellario stesso, provvede, entro quarantotto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, ad inviare agli assicurati l'estratto conto integrato, contenente tutti i periodi assicurativi. Successivamente, il predetto estratto conto è inviato con la periodicità prevista dall'art. 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

7. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli Enti previdenziali presentano alla Commissione di cui all'art. 5 un programma per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Successivamente i medesimi Enti sono tenuti a presentare, con cadenza bimestrale, un rapporto sullo stato di realizzazione del predetto programma, con la proposta di eventuali variazioni da apportare allo stesso in relazione all'effettivo conseguimento degli obiettivi prefissati.

8. Gli Enti per i quali, dall'esame dei rapporti di cui al comma 7, risulti il mancato rispetto delle scadenze previste nella trasmissione dei dati e delle informazioni di cui ai commi da 1 a 6, debbono motivare l'inadempienza e sottoporre alla Commissione di cui all'art. 5 un piano di adeguamento che espliciti i nuovi impegni e che individui gli eventuali strumenti da fornire ai medesimi Enti per consentire la realizzazione degli obiettivi prefissati.

### Art. 3. Modalità di trasmissione dei flussi informativi per il Casellario

1. La modalità standard di trasmissione dei dati al Casellario, a cura degli Enti e sotto la propria responsabilità, è per via telematica in tempo reale, mediante adozione di procedure batch giornaliera, secondo il formato ed il protocollo di trasmissione di cui all'allegato 1 del presente decreto, previa verifica da parte degli Enti della correttezza dei dati conferiti.

2. Al fine di aggiornare tempestivamente le posizioni del Casellario sulla base delle variazioni intervenute nel corso dell'anno (cessazione o sospensione di versamenti, nuovi contribuenti, modifiche dell'anagrafica ed altre informazioni rilevanti) gli Enti alimentano i flussi informativi secondo le procedure di cui al comma 1. I dati verificati vanno comunque trasferiti al Casellario entro e non oltre tre mesi dalla data in cui sono pervenuti agli Enti.

#### Art. 4. Utenti del Casellario

##### 1. Possono accedere al Casellario:

a) gli Enti previdenziali, per il conferimento iniziale dei dati e del loro aggiornamento e, per la consultazione delle informazioni sui propri assicurati, al fine di costruire, l'estratto conto cumulativo e reperire gli elementi informativi utili per il calcolo della pensione;

b) gli iscritti che vogliono conoscere, previa procedura identificativa, la rappresentazione della propria storia contributiva risultante nel Casellario.

2. Il Casellario fornisce dati in forma aggregata agli enti conferenti ed agli organismi pubblici di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge n. 243 del 2004.

#### Art. 5. Commissione di verifica e monitoraggio per il Casellario

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita una Commissione incaricata di seguire la realizzazione del Casellario degli attivi composta dal presidente e da sette esperti nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tra gli esperti, quattro sono designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno con funzioni di vicario del presidente e coordinatore, due sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno è designato dall'ISTAT. Partecipa alle riunioni della Commissione il dirigente dell'INPS responsabile del Casellario degli attivi. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente e comunque con cadenza almeno bimestrale.

##### 2. La Commissione:

a) vigila sull'attuazione delle disposizioni legislative concernenti il Casellario degli attivi e sul rispetto degli obiettivi e dei tempi previsti all'art. 2 del presente decreto, sollecitando, se necessario, gli Enti conferenti ad adottare le misure, anche tecniche, necessarie per il rispetto degli impegni presi;

b) propone al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la concessione di eventuali deroghe dei tempi per la trasmissione dei dati in caso di motivati ritardi;

c) vigila sugli aspetti tecnici del Casellario, convocandone i responsabili e prevedendo altresì periodiche consultazioni con i responsabili degli Enti previdenziali che conferiscono i dati al Casellario;

d) definisce le modalità di raccordo tra il Casellario degli attivi e quello dei pensionati, previa consultazione con gli enti di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 243 del 2004, anche proponendo innovazioni gestionali relative a quest'ultimo, al fine di completarne la funzionalità così come previsto dall'art. 73 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dall'art. 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall'art. 46 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

e) definisce le modalità di raccordo tra il Casellario degli attivi e la Borsa continua del lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

f) cura l'armonizzazione e l'utilizzabilità ai fini statistici ufficiali dei dati contenuti nel Casellario, in sintonia con gli standard vigenti a livello nazionale e comunitario;

g) elabora, sentita l'Unione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, una proposta concernente l'individuazione del settore economico di appartenenza delle aziende, dei lavoratori autonomi e parasubordinati, nonché i tempi e le modalità di trasmissione dei dati di inizio e fine attività, da inviare agli Enti previdenziali e quindi al Casellario, ai fini della predisposizione del decreto di cui al comma 30, art. 1 della legge n.243 del 2004;

h) definisce le modalità di raccordo con le anagrafi comunali al fine di consentire il tempestivo e contestuale aggiornamento delle informazioni contenute negli archivi degli enti previdenziali e quindi del Casellario;

i) relaziona periodicamente il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sull'attuazione del Casellario e adotta, trasmettendolo al Ministro stesso, il rapporto annuale predisposto dal Casellario. Nel predetto rapporto vengono altresì evidenziati i risparmi per gli Enti e per il sistema nel suo complesso derivanti da un più efficace sistema di vigilanza, di lotta al sommerso e di economie di scala realizzate dal Casellario.

3. In considerazione del ruolo di coordinamento delle fasi di avvio del Casellario e di implementazione del rapporto, la Commissione ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Art. 6. Monitoraggio dell'occupazione e altre informazioni per il Casellario

1. Al fine di attuare il monitoraggio continuo dell'occupazione, di verificare l'andamento delle retribuzioni di fatto e di valutare gli effetti delle politiche del lavoro, le informazioni contenute nelle dichiarazioni mensili dei sostituti d'imposta sono trasmesse al Casellario secondo le modalità di cui all'art. 3. Con la medesima finalità è prevista l'acquisizione, da parte del Casellario, con cadenze da concordare con gli enti ed organismi preposti, delle informazioni relative alle denunce nominative che pervengono all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ed ai permessi di soggiorno degli extra-comunitari risultanti negli archivi del Ministero degli interni. Il Casellario acquisisce altresì le informazioni riguardanti le minorazioni e le malattie invalidanti, in possesso delle istituzioni pubbliche o private, così come previsto dall'art.1, comma 27, lettera c), della citata legge n. 243 del 2004.

#### Art. 7. Altre disposizioni

1. Presso tutte le amministrazioni pubbliche è individuata la figura del referente unico per la trasmissione all'INPDAP dei dati giuridici ed economici relativi al personale. Le amministrazioni hanno sessanta giorni di tempo dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale per comunicare il nominativo all'INPDAP, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e finanze.

2. Al fine di velocizzare le operazioni propedeutiche alla realizzazione del Casellario, l'INPDAP può stipulare apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche.

3. Le Poste Italiane S.p.a., le Società collegate ed altri soggetti tenuti a versare la contribuzione all'Istituto Postelegrafonici individueranno la figura del referente unico per la trasmissione telematica al suddetto ente previdenziale dei dati giuridici ed economici relativi al personale iscritto.

Roma, 4 febbraio 2005

## *Allegato 1*

A) Flusso informativo standard (set minimale di informazioni da trasferire al Casellario)

Struttura

Sezione Intestazione Flusso:  
dati identificativi dell'Ente mittente.

Sezione Identificazione Struttura:  
Dati identificativi della struttura di riferimento.

Sezione Posizione Contributiva:  
i) dati identificativi del lavoratore;  
ii) dati identificativi della contribuzione.

Contenuto

Identificazione flusso

- Protocollo mittente

Sezione identificazione Ente

- Ente contribuzione

- Codice entità che versa la contribuzione

- Denominazione entità che versa la contribuzione

- Codice Attività\*

Sezione identificativa del lavoratore

- Codice fiscale lavoratore

- Cognome lavoratore

- Nome lavoratore

- Data di nascita lavoratore

- Sesso

- Comune di nascita

- Matricola lavoratore\*

- Codice Comune di lavoro\*

- Provincia di lavoro\*

Sezione identificativa della contribuzione

- Qualifica del lavoratore\*

- Flag rettifica contribuzione

- Tipo della contribuzione

- Fondo di contribuzione

- Inizio periodo contributivo

- Fine periodo contributivo

- Retribuzione in euro

- Quota invalidità, vecchiaia, sopravvivenza

- Unità di misura della contribuzione

\circ \ A=anno/i

- \circ \ M = mese/i
- \circ \ S= settimana/e
- \circ \ G=giorno/i
- Numero Contributi
- Numero Contributi utili al fine dell'anzianità
- Numero Contributi utili per la misura della pensione

B) Regole tecniche e protocolli di trasmissione dei flussi informativi.

1. Trasmissione dei dati: in modalità telematica in formato ASCII.
2. Canale trasmissivo: RUPA (Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione), per gli Enti e Amministrazioni già attestati o in via di attestazione sulla rete oppure via Internet con l'utilizzo di protocolli di trasporto protetti (https, ftps).
3. Credenziali di autenticazione e accesso al sistema di trasmissione dei flussi agli Enti e Amministrazioni, fornitura da parte dell'INPS.
4. Dimensionamento del flusso:
  - a) dimensione massima della singola "unità di trasmissione" (file o messaggio);
  - b) periodicità dell'invio di una "unità di trasmissione".
5. Identificazione dell'"unità di trasmissione": ogni unità di trasmissione deve essere identificata univocamente nell'ambito dell'Ente o Amministrazione che effettua la trasmissione. Il sistema informativo del Casellario provvederà, al momento della ricezione, a protocollare, mediante protocollo informatico, ogni singola "unità di trasmissione".
6. Formato di rappresentazione dei dati: al fine di facilitare la fruibilità del contenuto informativo dei flussi da parte di sistemi tecnologicamente diversi si utilizza il formato di rappresentazione dei dati basato sul linguaggio XML e le specifiche di descrizione dei dati sono fornite mediante schemi XML.

\*Da valorizzarsi a seconda delle peculiarità dell'Ente o Amministrazione mittente.

### **All. 3 - Decreto del Presidente della Repubblica 14 Maggio 2007, n.107**

**Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.**

#### **Art. 1.**

##### **Riordino del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale**

1. Il Nucleo di valutazione di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, svolge, nell'ambito dell'interazione con il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 243, anche compiti di controllo del medesimo, nonché i compiti di cui all'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. All'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come da ultimo sostituito, nei primi tre periodi, dall'articolo 1, comma 21, della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono soppressi i primi cinque periodi, ovvero dalle parole: "Il Nucleo di valutazione" fino alle parole: "dello stesso".

3. Il Nucleo di valutazione di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, è composto da non più di quattordici membri, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico, economico, statistico ed attuariale. Il presidente del Nucleo, che coordina l'intera struttura, è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'incarico di componente il Nucleo è incompatibile con ogni funzione e compito che attenga all'attività di controllo, indirizzo, vigilanza, gestione e consulenza con gli enti di previdenza obbligatoria, e, altresì, con un rapporto di lavoro dipendente o autonomo con gli enti stessi.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate, nel rispetto dei criteri di contenimento di spesa dettati dall'articolo 3 del presente regolamento, le modalità organizzative, gestionali, contabili e di funzionamento del Nucleo.

Con il medesimo decreto sono determinate la remunerazione dei membri, in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalità dei dipendenti, appartenenti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o ad altre amministrazioni dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco.

5. Al coordinamento del personale della struttura di supporto del Nucleo è preposto, senza incremento della dotazione organica, un dirigente di seconda

fascia in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per le politiche previdenziali. Nei limiti delle risorse di cui alla specifica autorizzazione di spesa il Nucleo puo' avvalersi di professionalita' tecniche esterne per lo studio e l'approfondimento di questioni attinenti le competenze istituzionali dello stesso.

#### **All. 4 - Lettera alle Amministrazioni iscritte all'INPDAP**

##### **OGGETTO: Trasmissione all'Istituto nazionale dei Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica dei dati previdenziali e contributivi dei dipendenti pubblici**

La legge 8 agosto 1995 n. 335, di riforma del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, oltre all'introduzione del sistema contributivo per l'erogazione dei trattamenti pensionistici, ha previsto che ad ogni assicurato sia inviato con, cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e tutte le notizie utili a certificare la posizione assicurativa.

L'Inpdap - divenuto unico ente previdenziale dei dipendenti della P.A a seguito dell'istituzione della gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti statali, nonché alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato - con tale riforma è stato altresì chiamato ad istituire ex novo un sistema complessivo ed integrato per la gestione delle posizioni assicurative fino ad allora amministrate dagli Uffici del personale delle singole amministrazioni.

In ottemperanza alle disposizioni legislative richiamate l'Istituto previdenziale in questione, nel corso di questi anni, ha adeguato i propri strumenti informatici e realizzato vari progetti, finalizzati a caricare in maniera integrata ed omogenea in Banca dati tutte le informazioni pervenute dalle Amministrazioni iscritte alle cinque casse previdenziali da esso amministrate.

L'istituzione del Casellario Centrale delle Posizioni Previdenziali Attive presso l'INPS, di cui all'art. 1 comma 23 L. 243/04 e successive integrazioni, per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre informazioni relativi ai lavoratori iscritti, ha definitivamente sancito, come obiettivo imprescindibile, la costituzione e l'aggiornamento continuo delle posizioni assicurative.

Il Casellario elabora i dati in proprio possesso anche per favorirne l'utilizzo in forma aggregata da parte del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e da parte delle amministrazioni e degli enti autorizzati a fini di programmazione, nonché per adempiere agli impegni assunti in sede europea e internazionale.

All'esito delle informazioni pervenute alla Commissione di verifica e monitoraggio per il Casellario da parte di Inpdap, i caricamenti delle informazioni ad oggi pervenute sono pressoché conclusi, con la massima ottimizzazione di tutte le informazioni inviate che abbiano superato i controlli di congruenza in termini di affidabilità e completezza.

Per raggiungere in via definitiva l'obiettivo di certificare al menzionato Casellario la posizione assicurativa dei dipendenti entro il termine di cui sopra - con il totale popolamento della Banca Dati - è tuttavia imprescindibile la decisiva e finale collaborazione delle amministrazioni iscritte, che sono pertanto invitate a dare seguito a tutte le iniziative che l'Ente previdenziale adotterà per implementare in via integrale ogni singola posizione assicurativa degli elementi che risultassero eventualmente mancanti.

Al tal fine, l'Istituto, tra gli applicativi attualmente in uso individuerà in sinergia con ciascuna amministrazione, quello più rispondente alle specifiche esigenze.

Le Amministrazioni potranno inoltre richiedere, ove già non fatto, il collegamento con l'applicativo Passweb, che è lo strumento informatico posto a disposizione delle enti iscritti al fine di consultare ed eventualmente completare, correggere o certificare le posizioni assicurative dei propri dipendenti.

Si tratta di un impegno imprescindibile e prioritario per la definitiva trasmissione di tali dati all'Ente previdenziale per il successivo inoltro al Casellario ed un preciso obbligo giuridico per le Amministrazioni nei confronti dei propri dipendenti.